

Roma, 04 Ottobre 2021

Prot. 303

Oggetto: Green Pass. Le ultime novità dal Ministero della Salute e a seguito della conversione in legge del D.L. 111.

In materia di Green Pass, segnaliamo le seguenti novità:

- Dal 2 Ottobre u.s è in vigore la legge 133 del 24 Settembre 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1 Ottobre u.s), di conversione del decreto legge 111 del 6 Agosto u.s (*“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*). Nella fase di conversione in legge, è stato inserito l’art. 01 che, nel modificare l’art. 9 del d.l 52/2021 sulle certificazioni verdi Covid-19, interviene sulla loro durata **portandola a 72 ore in caso di rilascio a seguito di tampone molecolare. Diversamente, la durata rimane fissata in 48 h, quando il rilascio avvenga a seguito di tampone antigenico rapido**. Per il testo del provvedimento, clicca il seguente link <https://bit.ly/2YwUoFR>
- Con la circolare n. 43366 del 25 settembre 2021, il Ministero della Salute – facendo seguito a precedenti chiarimenti in materia dello scorso mese di Agosto – ha informato che è stata prorogata al 30 Novembre p.v la possibilità di rilascio di certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid prevista nelle medesime circolari. In particolare, la certificazione di esenzione viene rilasciata a titolo gratuito dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali o dal medico di famiglia, *“nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.”*. La nota del Ministero è disponibile al link di seguito: <https://bit.ly/3AnmYGI>
- Sempre il Ministero della Salute ha emesso la circolare prot. 42957 del 23 Settembre, con la quale – ai fini del rilascio della certificazione verde Green Pass – ha riconosciuto equivalenti una serie di vaccini somministrati dalle autorità competenti estere, aventi come denominatore comune la circostanza di essere prodotti direttamente o su licenza della case produttrici dei vaccini autorizzati dall’Unione Europea (AstraZeneca, Pfizer BioNTech e Moderna). Pertanto, anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19, anche a favore dei cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell’area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà` di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l’uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

Queste certificazioni devono contenere una serie di informazioni (dati identificativi del titolare, del vaccino e dell'Autorità che ha rilasciato la certificazione), e vanno redatte in almeno una di queste lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco; diversamente la certificazione deve essere accompagnata da una traduzione giurata. La durata di questa certificazioni è identica rispetto a quelle rilasciate dall'Italia. Il testo della circolare è disponibile al seguente link <https://bit.ly/3li5lyk>

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà` di FIAP - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it